

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 13 dicembre 2025 alle ore 18,00 presso la sede sociale in Biandronno Piazza Cavour, si è riunita l'assemblea straordinaria della SOCIETA' FILARMONICA GIUSEPPE VERDI come da convocazione inviata agli associati in data 05/12/2025 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) APPROVAZIONE MODIFICHE DELLO STATUTO ASSOCIATIVO COME RICHIESTE DAL RUNTS
- 2) VARIE ED EVENTUALI

Assume la presidenza Marcella Parola che chiama a fungere da segretaria verbalizzante Miriam Tavani che accetta l'incarico.

Sono presenti 26 associati su 28 iscritti.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero dei presenti corrisponde a quanto richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea in seconda convocazione. Dichiara quindi valida la seduta ed atta a deliberare sull'ordine del giorno proposto.

- 1) Modifica dello statuto associativo approvato in data 22/10/2025 a seguito di sopravvenute richieste di modifiche normative e da parte del registro del Runts

Sul primo punto dell'ordine del giorno prende la parola il Presidente dichiarando che si rendono necessarie alcune modifiche allo statuto approvato il 22.10.25 a seguito di sopravvenute richieste di modifiche normative e da parte del registro Runts. Si deve quindi approvare lo statuto con le variazioni agli articoli 2, 7, 9, 10 e 20.

Segue la lettura integrale dello statuto modificato.

Al termine della lettura, non essendoci interventi, il Presidente dichiara aperta la votazione che si terrà per alzata di mano.

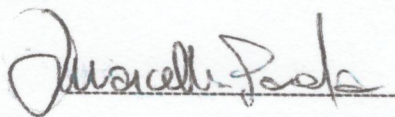
L'assemblea a voto unanime delibera, relativamente al primo punto, di approvare il nuovo statuto associativo posto in allegato "A" al presente verbale.

Si conferisce incarico al Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta al Registro Unico del Terzo Settore nella sezione corrispondente alla categoria A.P.S.

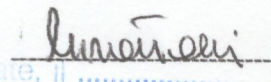
Esaurito l'ordine del giorno, null'altro essendoci a deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea ad ore 18,45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Biandronno, lì 13 dicembre 2025

Il Presidente



Il Segretario



13/12/2025



Registrato a Gavirate, il
al N. 316 Serie 3
Esatti Euro oltre cento
€ 100,00 di cui Tras. €

Esente imposta di bollo ex art. 82 c. 5 D.Lgs 3.7.2017 n. 117

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

IL FUNZIONARIO
Delegato

STATUTO Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), una associazione avente la seguente denominazione:

"FILARMONICA GIUSEPPE VERDI APS", con codice fiscale 92033560126, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Biandronno in piazza Cavour numero 10 e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

essa persegue le seguenti finalità:

- a) Promuovere e diffondere la cultura musicale,
- b) Sviluppare l'associazionismo e il volontariato musicale;
- c) Promuovere l'educazione e la formazione musicale in particolare dei giovani con corsi tenuti da personale qualificato;
- d) Organizzare e partecipare a concerti, manifestazioni musicali, spettacoli ed attività creative;
- e) Presenziare a manifestazioni civili e religiose in ambito non solo locale.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale le seguenti attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni:

lettera d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

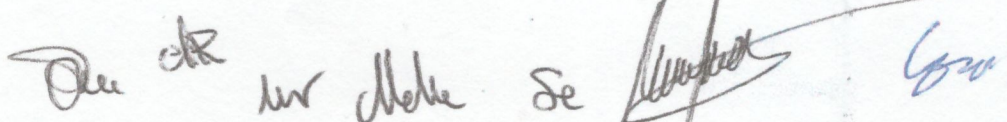
lettera j) - radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

lettera l) - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

lettera v) - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera w) - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei



tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, così come stabilito dall'Assemblea dei soci.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

I soci si dividono tra soci musicanti, soci ordinari e soci onorari.

Sono soci musicanti coloro che fanno parte dell'organico strumentale.

Sono soci ordinari coloro che sottoscrivono la tessera dell'Associazione che dovrà essere rinnovata ogni anno.

Sono soci onorari le persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza e che vengono nominati dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- La domanda di ammissione a socio da parte di un minorenni dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Il suo giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.

5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali e gli impianti dell'associazione secondo le modalità definite dal regolamento interno;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, morosità, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: commette azioni ritenute disonorevoli o disoneste dentro o fuori dall'associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. La delibera di espulsione dovrà altresì essere ratificata dall'assemblea dei soci ed il socio espulso non può più essere riproposto.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione a mezzo di lettera raccomandata all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

[Handwritten signatures and initials]

- l'Organo di controllo, se scelto oppure obbligatorio per il superamento di alcuni parametri dimensionali.

ART. 7 (Assemblea)

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota annua.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, nonché affissa con apposito avviso nella sede sempre almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e per il preventivo dell'anno in corso, normalmente entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno la metà più uno degli associati. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- discute ed approva ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le decisioni del Consiglio Direttivo sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice Civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto o deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza ed occorre la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione – Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, alla sua elezione partecipano tutti i soci riuniti in assemblea, senza possibilità di deleghe, e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e secondo le finalità dell'associazione;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- redigere il regolamento dell'Associazione;
- deliberare le quote associative annue;
- curare l'ordinaria amministrazione dell'assemblea;
- fissare le date delle assemblee dei soci (almeno una volta all'anno) quando lo ritenga necessario o la convocazione venga richiesta da almeno 1/10 degli associati;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti da 5 a 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 2 anni e sono rieleggibili.

Nel proprio ambito, il Consiglio direttivo nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incarichi.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente – Vice Presidente - Segretario)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. E' altresì autorizzato a riscuotere pagamenti di qualsiasi natura e a rilasciarne quietanza.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, ed in questo caso ne assume le mansioni in quanto espressamente delegato dallo stesso.

Ne assume le mansioni altresì quando viene per una specifica mansione espressamente delegato dal Presidente.

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Provvede alla conservazione delle proprietà dell'associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.

E' altresì responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi delle normative di legge vigenti in materia.

Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione finanziaria sugli stessi e li sottopone al Consiglio Direttivo.

Può operare con Banche ed Uffici Postali, eseguire ogni operazione inerente la mansione affidategli.

ART. 10 (Organo di controllo)-

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, costituito da beni mobili (strumenti musicali, accessori, partiture, divise ecc.), è altresì comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- ° quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- ° contributi privati, dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o di progetti particolari;
- ° erogazioni liberali dei simpatizzanti;
- ° eventuali attività commerciali marginali, nei limiti di legge;
- ° donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

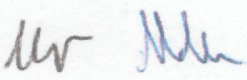
L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i limiti previsti dalla legge,

l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Per   

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i limiti previsti dalla legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità previa richiesta scritta da indirizzare al Segretario, e la richiesta deve essere evasa entro 15 giorni.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo.

L'Assemblea provvede, qualora necessario, alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Biandronno, li 13 dicembre 2025

Il Consiglio direttivo

Renata Paoletti

Antonella Vignati

Leone Innocenti

Anna D'Amico

Stefano Orsi

Marco Paoletti

Enrico Lodi